



Cineca Consorzio Interuniversitario

Sede legale amministrativa e operativa: via Magnanelli n. 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)

C.F. 00317740371 - P. IVA 00502591209

Tel. +39 051.6171411 - Fax +39 051.2130217 - e-mail agbs@cineca.it - [PEC agbs@pec.cineca.it](mailto:PEC_agbs@pec.cineca.it)

Altre sedi operative:

Via R. Sanzio, 4 - 20090 Segrate (MI)
Tel. +39 02.269951

Via dei Tizi, 6/B - 00185 Roma
Tel. +39 06.444861

Via Medina, 40 - 80133 Napoli
Tel. +39 081.5593711

SCHEMA DI CONTRATTO PER SERVIZIO DI CASSA E SERVIZI CONNESSI - CIG 8430914254

TRA

CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO (CF. 00317740371 - P.IVA 00502591209) con sede legale in Casalecchio di Reno (BO) alla via Magnanelli n. 6/3, che interviene nel presente atto nella persona di _____, in qualità di _____ (di seguito “Appaltante”).

E

_____ (CF. _____ P.IVA _____) con sede legale in _____, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____, indirizzo PEC _____, che interviene nel presente atto nella persona di _____, in qualità di _____ (di seguito “Esecutore”).

Premesso che:

- L'Esecutore ha presentato la garanzia di esecuzione del contratto (garanzia definitiva) prescritta dall'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito anche “Codice”) e all'art. ____ del presente contratto mediante _____ dell'importo di _____;
- Si applica, qualora necessario, quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020.
- L'Esecutore ha dichiarato in corso di procedura di voler subappaltare le seguenti attività _____
- Ai fini delle verifiche antimafia si applica l'art. 3, comma 2, del D.L. 76/2020. Qualora dalle risultanze della Prefettura dovessero emergere cause ostative, si procederà con la risoluzione del contratto, l'escussione della garanzia definitiva e con la segnalazione del fatto alle autorità competenti.
- Il presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale della procedura n. G00081 sul Portale Appalti dedicato di CINECA;

Tutto ciò premesso e considerato

le Parti come sopra indicate, convengono e stipulano quanto segue:

1. Oggetto dell'appalto

Il presente contratto ha ad oggetto l'affidamento a titolo gratuito (esenzione delle spese di tenuta conto) del servizio di cassa del CINECA per il triennio 2021-2023, con l'opzione di proroga per il successivo biennio 2024-2025.

2. Specifiche del servizio

Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità e le condizioni di cui al prosieguo del presente contratto, al Capitolato Tecnico e all'Offerta tecnica allegati e costituenti parte integrante e sostanziale.

Dovranno essere rispettate, inoltre, le disposizioni prescritte dalla vigente normativa in materia.

3. Disposizioni regolatrici

L'affidamento viene concesso dall'Appaltante ed accettato dall'Esecutore sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, nonché dai documenti allegati e richiamati in calce al contratto medesimo, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare in quanto costituenti parte integrante.

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e nella documentazione in allegato si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Codice dei Contratti Pubblici approvato con d.lgs. n. 50/2016, nel Codice civile, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia (L. 27/2012, L. 279/1997, L. 720/1994 e ss.mm.ii.).

Eventuali condizioni generali di vendita/esecuzione/clausole apposte su fatture, note, corrispondenza, o altro documento/comunicazione da parte dell'Esecutore saranno da ritenersi nulle qualora non previste alla firma del presente contratto o qualora in contrasto con le prescrizioni del medesimo e dei relativi allegati.

4. Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione – penali

Il presente contratto spiega i suoi effetti dal 01/01/2021.

Il contratto ha durata di 36 mesi decorrenti dalla data suindicata.

L'Appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga per ulteriori 24 mesi (12+12).

L'eventuale attivazione delle opzioni di proroga verrà attivata con idonea comunicazione tramite PEC.

L'eventuale raggiungimento anticipato del valore stimato massimo del contratto di cui all'art. 7, aumentato del quinto d'obbligo di cui all'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, determinerà l'estinzione automatica del contratto.

Ove al raggiungimento del termine massimo di durata del presente contratto dovesse ancora risultare un importo residuo è facoltà dell'Appaltante dare prosecuzione all'esecuzione del contratto fino ad esaurimento dell'importo massimo stimato.

Eventuali ritardi o irregolarità nell'adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto e dei relativi allegati comporteranno l'applicazione di penali quantificate, in base alla gravità dell'inadempimento, secondo i limiti prescritti dall'art. 113-bis del d.lgs. 50/2016.

Gli inadempimenti contrattuali che diano luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Esecutore che dovrà comunicare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dalla contestazione stessa. Qualora le controdeduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Appaltante, oppure non vi sia stata risposta da parte

dell'Esecutore entro il suddetto termine, saranno applicate all'Esecutore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il raggiungimento di un ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale può costituire titolo per la risoluzione del contratto.

Lo specifico ammontare della penale viene individuato dal RUP.

Qualora le prestazioni oggetto del contratto non corrispondano perfettamente ai requisiti pattuiti, l'Appaltante si riserva la facoltà di rifiutarle e di richiederne la nuova esecuzione entro il termine che sarà indicato. In caso di mancata o ritardata esecuzione l'Appaltante si riserva la facoltà di fare eseguire le prestazioni a terzi, a totale spesa e carico dell'Esecutore, che non potrà sollevare eccezioni.

E' comunque fatta salva la risarcibilità del maggior danno eventualmente patito da CINECA.

5. Proroga tecnica

L'Esecutore, su richiesta dell'Appaltante, ha l'obbligo di dar seguito all'esecuzione del servizio anche dopo la scadenza del contratto e nelle more dell'individuazione del nuovo gestore per un periodo massimo di sei mesi.

6. Verifiche e ispezioni

L'Appaltante ed il proprio organo di revisione hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. L'Esecutore deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della Tesoreria. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di Tesoreria. Ne consegue che, previa comunicazione dei relativi nominativi, gli incaricati sopra citati possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di Tesoreria.

Allo stesso modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell'Appaltante che sia stato opportunamente delegato.

7. Ammontare dell'affidamento e modalità di pagamento

All'Esecutore non spetta alcun compenso per l'esecuzione del servizio, verrà solamente rimborsato delle spese vive (quali le spese postali e per stampati) e degli oneri fiscali come specificato nel prosieguo del presente articolo. L'importo massimo stimato del contratto, compensato "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee) del d.lgs. 50/2016, è stimato in € 212.000,00 (IVA esclusa), detta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante per l'Appaltante, sarà corrisposto solo quanto effettivamente sostenuto/prestato dall'Esecutore secondo l'elenco prezzi/tariffario di seguito specificato:

OPERAZIONE BANCARIA o SERVIZIO	PREZZO UNITARIO COME DA OFFERTA ECONOMICA	
	In cifre	In lettere

Tasso creditore annuo lordo da applicare sulle giacenze detenibili al di fuori della Tesoreria Unica, espresso come <u>spread</u> in termini di punti percentuali in aumento, rispetto al tasso Euribor a 3 mesi, base 360 gg , media mese precedente, vigente tempo per tempo, con liquidazione trimestrale degli interessi. % percento
Tasso debitore annuo da applicare sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie di cassa, espresso come <u>spread</u> in termini di punti percentuali in aumento/diminuzione, rispetto al tasso Euribor a 3 mesi, base 360 gg , media mese precedente, vigente tempo per tempo, con liquidazione trimestrale degli interessi. % percento
Commissioni bancarie per ogni bonifico vs. terzi in Italia e nell'area SEPA (tariffa unica), esclusi gli emolumenti del personale dipendente, espresso in euro € euro
Commissioni bancarie per ogni bonifico vs. terzi esteri non area SEPA (tariffa unica), espresso in euro € euro
Garanzie fidejussorie a favore di terzi, espresse come commissione percentuale annua omnicomprensiva sull'importo richiesto (senza minimo) % percento
Canone annuo per la conservazione decennale dei dati digitali, espresso in euro € euro
Costo a carico CINECA per ogni MAV pagato, espresso in euro. € euro
Importo domiciliazione utenze e RID, espresso come importo unitario in euro € euro
Canone annuo per deposito titoli, espresso in euro. € euro

La prestazione di cui al presente contratto viene effettuata nell'esercizio di impresa e, pertanto, soggetta all'imposta sul valore aggiunto (DPR n. 633/1972) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Appaltante, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dall'Appaltante su richiesta dell'Esecutore da effettuarsi prima dell'emissione delle fatture.

Ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, l'Appaltante non ha redatto il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) in quanto trattasi di servizi intellettuali che non comportano interferenza.

A norma dell'art. 95, c. 10 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., per le medesime ragioni di cui sopra, non sono presenti costi della manodopera.

L'Esecutore contabilizza trimestralmente, sul conto Tesoreria, le spese di cui sopra sostenute.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'Esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

8. Modifiche contrattuali

In nessun caso l'Esecutore può procedere a variazioni o modifiche delle prestazioni senza la previa autorizzazione dell'Appaltante.

Qualora l'Esecutore esegua variazioni o addizioni alla documentazione di gara senza pervia approvazione dall'Appaltante, deve ripristinare nella situazione originaria fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per le attività medesime.

Nei limiti previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 l'Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre tutte quelle variazioni che riterrà opportune per qualsiasi effetto, senza che l'Esecutore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente contratto.

Per le modifiche sarà redatto e sottoscritto uno specifico atto.

9. Obblighi ulteriori dell'Esecutore

L'Esecutore è l'unico responsabile dell'esecuzione del presente contratto in conformità alle migliori regole d'arte e della perfetta rispondenza alle condizioni contrattuali tutte.

L'Esecutore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'Esecutore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'Esecutore si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza e igiene sul lavoro secondo le prescrizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008.

L'Esecutore dovrà inoltre assicurare quanto di seguito:

- concordare con l'Appaltante i tempi e le modalità di eventuali cambi o innovazioni tecnologiche che dovessero intervenire nei collegamenti telematici e nello scambio di flussi di dati;
- trasferire direttamente al nuovo affidatario, con la massima celerità, senza applicare alcun diritto o commissione, le somme destinate al CINECA eventualmente accreditate presso i propri sporte
- istituire entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto almeno una filiale, agenzia oppure uno sportello con operatore/i nel territorio del Comune di Bologna, per tutta la durata del servizio, qualora non fosse già esistente.

10. Subappalto

Vista la specificità del servizio richiesto, l'Esecutore non può subappaltare a terzi il servizio di tesoreria in oggetto, con eccezione dei servizi accessori alla riscossione e rendicontazione delle entrate ed alla conservazione dell'ordinativo informatico nel rispetto della normativa vigente e previa autorizzazione dell'Appaltante.

11. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 d.lgs. n. 50/2016, l'Esecutore ha costituito la cauzione definitiva, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Esecutore. L'Appaltante si riserva la facoltà di accedere alla garanzia definitiva anche per il recupero delle penalità previste nel presente contratto.

L'importo della garanzia è determinato in base alle prescrizioni di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016. Si applicano le riduzioni previste all'art. 93 c. 7 del d.lgs. n. 50/2016, se ricorrono.

Qualora la garanzia definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari (iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998) questa deve essere conforme allo Schema tipo 1.2 oppure 1.2.1 del DM n. 31/2018.

12. Recesso, risoluzione, clausola risolutiva

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016, nonché gli artt. 1453 e ss. del c.c.

L'Appaltante può recedere dal contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 109 d.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dall'art. 1456 c.c. il contratto si risolve di diritto, con la semplice comunicazione da parte dell'Appaltante all'Esecutore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa nei seguenti casi:

- in caso di reiterati inadempimenti o inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio reso o comunque non conforme alle prescrizioni del presente contratto e dei relativi allegati;
- quando l'Esecutore non adotti i provvedimenti conseguenti a facoltà che l'Appaltante si è riservato con le disposizioni di cui al presente contratto;
- qualora l'Esecutore non assicuri qualsiasi attività connessa agli obblighi derivanti dal presente documento;
- quando l'Esecutore, per qualsiasi ragione non prevista e non giustificabile, sospenda l'esecuzione del contratto;
- in caso di subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- in caso di inadempimento da parte dell'Esecutore di qualsiasi obbligo previsto a pena di risoluzione ai sensi del presente contratto e dei relativi allegati;
- in caso l'Esecutore esegua transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. (art. 3 legge 136/2010);
- raggiungimento dell'ammontare delle penali pari al 10% dell'importo netto contrattuale;

13. Imposta di bollo

L'Appaltante effettua di norma operazioni soggette ad IVA e in esenzione di bollo salvo diversa indicazione da apporre sui documenti.

14. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Sono a carico dell'Esecutore tutte le eventuali spese finalizzate all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'Appaltante.

15. Riserve e Foro competente

Per le contestazioni in merito all'esecuzione del contratto l'Esecutore ha l'onere di iscrizione delle riserve (art. 21 DM 49/2018). Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto del contratto idoneo a riceverle successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Esecutore; in mancanza devono essere comunicate all'Appaltante entro 10 giorni dal loro verificarsi, con lettera inviata all'indirizzo P.E.C. o con raccomandata postale. Non sono ammesse forme equipollenti per le riserve. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Esecutore ritiene gli siano dovute. Per tutte le controversie tra l'Appaltante e l'Esecutore, tanto durante il corso del contratto che dopo l'ultimazione di questo, che non si siano potute definire in via amministrativa quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa e per quanto non contemplato nel contratto, è competente il Foro di Bologna.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

In ogni caso l'Esecutore non potrà sospendere l'esecuzione del contratto né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Appaltante darà per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

16. Tutela dei dati e riservatezza

L'Esecutore si obbliga a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, notizie relative all'attività svolta dall'Appaltante, di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire né a permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione del contratto ad esso affidato e di cui in ogni caso non potrà avvalersi.

L'Esecutore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature d'elaborazione e di trasmissione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma ed a non farne oggetto d'utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Esecutore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'Esecutore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Esecutore, resta comunque obbligato all'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento poste a tutela della riservatezza personale.

17. Cessione dei crediti

Per la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto trova applicazione le prescrizioni di cui all'art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016.

18. Informativa sul trattamento dei dati personali

Qualora le operazioni oggetto del contratto richiedano il trattamento di dati personali, L'Esecutore si impegna a conformarsi alla normativa vigente, ed in particolare alle disposizioni del Regolamento europeo n. 2016/679 in materia di trattamento di dati personali (nel prosieguo, GDPR), alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, e ad accettare la nomina a Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte di CINECA in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

L'Esecutore dichiara di conoscere quanto previsto nel Codice Etico e nel Regolamento Amministrativo presenti sul sito internet di CINECA.

I Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, si fa presente che i dati forniti verranno utilizzati ai fini dell'esecuzione del presente contratto e che tali dati verranno trattati con sistemi automatici e manuali e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.

II Tipologia di dati trattati: verranno trattati dati, anche di natura penale e giudiziaria, relativi alle persone fisiche che rivestono le cariche previste dalle leggi.

III Periodo di conservazione: fino alle necessità di comprovare quanto dichiarato all'interno della procedura di gara, e successivamente per l'esecuzione del contratto.

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; ha inoltre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo.

IV Fonte da cui hanno origine i dati: dichiarazioni fornite dall'Esecutore all'interno della procedura di affidamento e Autorità che per legge detengono i dati (Tribunale, CCIAA ecc.).

La comunicazione di dati personali è un obbligo legale derivante dalla normativa in materia di contratti pubblici e requisito necessario per la conclusione di un contratto, pena l'impossibilità di partecipare alla procedura di scelta del contraente prima, e alla stipula del contratto poi.

La presente informativa è rivolta anche alle persone fisiche che, ai fini di legge, sono tenute alla comunicazione dei propri dati personali in relazione al soggetto partecipante alla gara ed eventualmente divenuto Esecutore.

V Titolare del trattamento: CINECA Consorzio Interuniversitario, via Magnanelli, n.6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) – ITALIA.

VI Responsabile del trattamento: CINECA Consorzio Interuniversitario, via Magnanelli, n.6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) – ITALIA.

VII Finalità del trattamento. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti, si precisa che:

- i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica delle capacità economico-finanziario e tecnico-organizzativo del Concorrente richieste per l'esecuzione di quanto oggetto di procedura nonché per l'aggiudicazione.
- i dati da fornire da parte del Concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

IX L'Esecutore si impegna a rispettare ed applicare ogni idoneo comportamento a norma del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Approvazione specifica

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole:

Art. 2 – Specifiche del servizio;

Art. 4 - Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione – penali;

Art. 5 – Proroga tecnica;

Art. 7 - Ammontare dell'affidamento e modalità di pagamento;

Art. 8 – Modifiche contrattuali;

Art. 9 - Obblighi ulteriori dell'Esecutore;

Art. 12 - Recesso, risoluzione, clausola risolutiva;

Art. 15 – Riserve e Foro competente;

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'ente committente:

1. Capitolato Tecnico;

-
2. Offerta Tecnica;
 3. Garanzia Definitiva;
 4. Eventuale e pertinente documentazione presentata dall'Esecutore in sede di gara.

Luogo, data_____

L'Appaltante: _____

L'Esecutore: _____

L'imposta di bollo sul presente atto è stata assolta come specificato nell'allegato "Modulo Imposta Bollo"